



**A.Am.P.S. S.p.A.
Via dell'Artigianato 39b
57121, Livorno**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**PER L'ACQUISTO DI UNA PALA GOMMATA
DOTATA DI BENNA AD ALTO RIBALTAMENTO**

Settembre 2017

IL RUP

Fabio CECCHI

INDICE

TITOLO 1 - PARTE DESCRITTIVA	3
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE	3
ART. 2 - TEMPI DI CONSEGNA	3
ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 4 - REVISIONE DEI PREZZI	4
ART. 5 - MODALITÀ DI CONSEGNA	4
ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	4
ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	5
ART. 8 - ANTICIPAZIONI	6
ART. 9 - FATTURAZIONE - TEMPI DI PAGAMENTO	6
ART. 10 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO	7
ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	7
ART. 12 - CESSIONE DEL CREDITO	8
ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE	8
ART. 14 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	8
ART. 15 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI	9
ART. 16 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	9
ART. 17 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE	10
ART. 18 - SUBAPPALTO	10
ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL'AZIENDA	11
ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA	11
ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE	12
ART. 22 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	13
ART. 23 - VERIFICA DI CONFORMITÀ	13
ART. 24 - RISERVATEZZA	14
ART. 25 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI	14
ART. 26 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE	15
ART. 27 - RISERVE E RECLAMI	15
ART. 28 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI	16
ART. 29 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	16
ART. 30 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI	17
ART. 31 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA	17
ART. 32 - FORO COMPETENTE	17
ART. 33 - MODALITÀ DI APPALTO	18
ART. 34 - AMMONTARE DELL'APPALTO	18
ART. 35 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	19
ART. 35.1 - CRITERIO DI VALUTAZIONE PARTE TECNICA	19
ART. 35.2 - CRITERIO DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA	21
ART. 35.3 - PUNTEGGIO TOTALE	22
TITOLO 2 - PARTE PRESTAZIONALE	23
ART. 36 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	23
ART. 36.1 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PALA GOMMATA	23
ART. 36.2 - SICUREZZA, INQUINAMENTO E RUMORE	25
ART. 36.3 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA	26
ART. 37 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	26
ART. 38 - GARANZIA	27
ART. 39 - ISTRUZIONE DEL PERSONALE	28
ART. 40 - COLLAUDO DI FORNITURA	28
ART. 41 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA	28
ART. 42 - ELENCO ALLEGATI	29

TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di una **pala gommata nuova di fabbrica completa di benna ad alto ribaltamento**, idonea alla movimentazione e caricamento sui mezzi di trasporto dei rifiuti differenziati (multi-materiale leggero, multi-materiale pesante, rifiuto organico, ecc.) da impiegare c/o la piattaforma di stoccaggio e trasferimento rifiuti aziendale ubicata in località Vallin dell'Aquila a Livorno.

L'attrezzatura dovrà essere conforme alle normative vigenti al momento della consegna e dovrà avere le caratteristiche **tecniche minime** indicate nella parte prestazionale del presente capitolato (TITOLO 2).

Come prestazione accessoria è previsto l'effettuazione del **servizio di manutenzione**, da svolgersi secondo le modalità meglio specificate nel seguito del presente capitolato.

La Stazione Appaltante, alle stesse condizioni contrattuali, per un tempo massimo di n° 1 (uno) anno dalla data di affidamento, si riserva la facoltà di acquistare dall'aggiudicatario della procedura di gara n° 1 (una) ulteriore macchina uguale a quella offerta, comprensiva dello stesso servizio di manutenzione.

Ai sensi dell'art. 48, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 si precisa che:

la prestazione principale consiste nella fornitura della pala gommata nuova di fabbrica completa di benna ad alto ribaltamento;

la prestazione secondaria consiste nell'effettuazione del servizio di manutenzione.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificatamente previsto nel presente Capitolato.

ART. 2 – TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura dovrà avvenire entro il termine massimo di **120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.

Per l'eventuale fornitura aggiuntiva dovranno essere rispettate le stesse tempistiche, decorrenti dalla data di richiesta da parte di Aamps Spa.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto per quanto inerente la fornitura ha la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di stipula.

Durante tale periodo l'Aamps Spa si riserva la facoltà di acquistare dall'aggiudicatario della procedura di gara n.1 (una) ulteriore macchina uguale a quella offerta, comprensiva dello stesso servizio di manutenzione.

Il contratto relativamente al servizio di manutenzione avrà la durata massima di **48 (quarantotto) mesi**

o **4.000 ore** di lavoro, decorrenti dalla data di messa in servizio della macchina, equivalente al periodo di validità della relativa garanzia.

Non è prevista la possibilità di proroga.

ART. 4 - REVISIONE DEI PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, pertanto i prezzi offerti resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

ART. 5 - MODALITÀ DI CONSEGNA

La consegna della fornitura oggetto della presente procedura di gara dovrà avvenire presso l'impianto aziendale di stoccaggio dei rifiuti differenziati situato in Via delle Sorgenti, località Vallin dell'Aquila a Livorno, a cura e spese della Ditta Appaltatrice, comprensiva delle operazioni di scarico della stessa e degli eventuali accessori dal mezzo di trasporto.

Eventuali deterioramenti per negligenze o in conseguenza del trasporto, conferiscono alla Stazione Appaltante il diritto di rifiutare la fornitura.

Unitamente alla consegna dovrà essere fornita la documentazione prevista all'ART. 36.3 del presente capitolato.

ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Impresa, relativamente al servizio di manutenzione, dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa dovrà comunicare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) all'inizio delle prestazioni ed in caso di variazioni o scadenze delle abilitazioni/autorizzazioni intervenute nel periodo di validità del contratto e comunque annualmente:

- L'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio.
- Il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni.
- Le mansioni di ciascun addetto al servizio, compreso le abilitazioni possedute (es. guida carrelli elevatori, lavori in quota, montaggio/smontaggio ponteggi, attività in spazi confinati, ecc.;).
- L'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze.
- I numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- Dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni.
- Dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi.
- Dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 03/12/1999 n° 68.
- Dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro e comunque gli elementi di cui al D.lgs. n. 81/08 e smi.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità. Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale dell'Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Tutto il personale deve essere in grado di comprendere, comunicare, leggere e scrivere in lingua italiana.

ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- Eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato e tecnicamente dettagliato nel "Titolo 2 – Parte Prestazionale".
- La prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni.
- La riparazione di eventuali guasti conseguenti le prestazioni oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare.
- Espletare le prestazioni oggetto del presente appalto rispettando tutte le norme vigenti in materia e tutti i principi della "buona tecnica".
- L'Impresa Appaltatrice non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per

il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente.

- L'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità necessaria al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'Esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione.
- L'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc....
- Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
- L'osservanza delle normative vigenti in materia di produzione e conservazione dei rifiuti prodotti, e in particolare riguardanti il divieto di dispersione degli stessi e di altre sostanze nocive in ambiente.
- Trasmettere al Referente Aamps Spa eventuale modulistica necessaria al controllo della reale esecuzione degli interventi secondo le modalità indicate/richieste.
- Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l'affidamento di cui trattasi ancorché non espressamente richiamato.

ART. 8 - ANTICIPAZIONI

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente le prestazioni.

ART. 9 - FATTURAZIONE – TEMPI DI PAGAMENTO

Per la fornitura della pala l'autorizzazione alla fatturazione ed ai successivi pagamenti avverrà a consegna avvenuta, previo verifica della corrispondenza della fornitura con le specifiche di gara tutte.

Per il Servizio di Manutenzione, l'autorizzazione alla fatturazione verrà accordata periodicamente, in relazione all'effettivo utilizzo della macchina (ore di funzionamento) secondo le modalità stabilite tra il Direttore dell'Esecuzione A.A.M.P.S. ed il Referente dell'Impresa e comunque a seguito di emissione da parte della Stazione Appaltante di specifico ordine di acquisto.

I corrispettivi saranno pagati dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa, riportante gli estremi dell'ordine di acquisto. Il Direttore dell'Esecuzione provvederà alla liquidazione della stessa previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento delle prestazioni indicate nella fattura ed eventuali

allegati.

Ai sensi dell'art. 30, co. 5-bis del D.lgs. n.50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, co. 5 del D.lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni di cui all'art. 31 del DL 69/13 convertito nella L. 98/2013.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura, entro **60 (sessanta)** giorni D.F.F.M.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- Omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati.
- DURC irregolare.

I costi della sicurezza non soggetti a ribasso previsti nel D.U.V.R.I. iniziale (vedi ALLEGATO 1), verranno corrisposti nella prima fattura per prestazioni inerenti il Servizio di Manutenzione, emessa dall'Impresa Appaltatrice.

ART. 10 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO

Nel caso in cui la Stazione Appaltante non rispetti i tempi di pagamento, ai sensi dell'art. 5, co. 1 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse vigente al momento di emissione del documento contabile.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della Stazione Appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 12 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che sarà nominato dalla Stazione Appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.

La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

ART. 14 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Dopo che il contratto è divenuto efficace, l'Appaltatore deve dare avvio alle prestazioni oggetto del presente appalto.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione ha facoltà di certificare l'avvio dell'esecuzione del contratto di manutenzione, mediante la redazione di apposito verbale di avvio delle prestazioni in contraddittorio con l'esecutore.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell'Esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione.

L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dell'Esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.

Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle sopracitate sono considerate illegittime e danno diritto all'esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 per quanto compatibile.

Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, da redigersi a cura del Direttore dell'Esecuzione e firmato dall'esecutore. Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Il Direttore dell'Esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla Ditta Appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.

In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applica il Titolo V della Parte II del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 15 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Al termine del periodo di validità del contratto, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti riservandosi la possibilità di rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ART. 16 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

ART. 17 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla Ditta Appaltatrice prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

La Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto solo nei casi previsti e disciplinati dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento la prestazione oggetto del presente appalto (o parte di essa), nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, senza che l'Impresa Appaltatrice possa pretendere diritti di sorta.

ART. 18 - SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del D.lgs. n.50/2016, ivi compreso il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 30% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in

subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. n.50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. n.50/2016.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. n.50/2016, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DELL'AZIENDA

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione [art.106 co.1 lett. d) 2) D.lgs. n.50/2016].

ART. 20 - CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni previste dal presente appalto e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la

scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, inclusi i suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 5 milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa Aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità ed alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore; oppure quest'ultimo dovrà esibire proprie polizze

RCT/RCO con le modalità ed alle condizioni sopra riportate.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell'Impresa.

ART. 22 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'Esecuzione del Contratto il "Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto" (DUVRI) redatto ai sensi del D.lgs. n.81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Impresa di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

L'Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Allo scopo di mettere in evidenza i principali obblighi e divieti che dovranno osservare le imprese appaltatrici e subappaltatrici nello svolgimento degli interventi, si allega al presente capitolato, il Documento Informativo della Sicurezza A.A.M.P.S. (D.I.S.) e le Schede di Rischio delle aree interessate, dove vengono fornite informazioni riguardanti le modalità di accesso e i rischi presenti all'interno delle zone di intervento, nonché le misure da adottare per rispettare le norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

ART. 23 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al

Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi, caratteristiche tecniche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

In merito alla verifica di conformità, si applica l'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 24 - RISERVATEZZA

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

ART. 25 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	ART. Capitolato	Penale
Ogni giorno (naturale e consecutivo) di ritardo nella consegna della fornitura, oltre il termine massimo previsto.	2	3‰ (tre per mille) importo netto contrattuale fornitura.
Mancata dotazione al personale o mancata esposizione del cartellino identificativo da indossare durante lo svolgimento del servizio di manutenzione (per ogni inadempienza).	6	€ 200,00
Mancata predisposizione dei DPI (per ogni infrazione)	22	€ 200,00
Mancata notifica alla stazione appaltante di incidenti sul luogo di lavoro (per ogni inadempimento)	22	€ 200,00
Mancata pulizia area di lavoro al termine degli interventi manutentivi.	37	€ 200,00

Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell'Appaltatore saranno a totale carico dello stesso.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla Ditta;
- 4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

ART. 26 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	ART. Capitolato
Ritardo di oltre 60 giorni (naturali e consecutivi) nella consegna della fornitura, oltre il termine massimo previsto.	2
Non superamento della fase di collaudo.	40
DURC negativo per due volte consecutive.	9
Subappalto non autorizzato.	18

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata dall'art. 108 del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 27 - RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi,

dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta), o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili secondo quanto previsto dalla vigente normativa – cfr. artt. 190 e 201 del DPR 207/2010 e s.m.i. – (art. 216 co. 17 del D.lgs. n.50/2016).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.lgs. n.50/2016.

ART. 28 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n.50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali e provinciali in materia.

ART. 29 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e s.m.i., si informa che i dati forniti dall'Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

L'Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.

La Ditta Appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.

La Ditta Appaltatrice dichiara:

- Di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
- Di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali;
- Di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
- Di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare

- immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- Di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 30 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 30/12/1982 n° 955.

La registrazione sarà fatta solo in caso d'uso, con spese a carico dell'aggiudicatario.

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.5 co.2 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione della presente gara, come definite nel medesimo D. M. (di cui all'art.73 co.4 del D.lgs. 18/04/2016 n.50) entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

ART. 31 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'Esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'Esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

ART. 32 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 33 - MODALITÀ DI APPALTO

Il presente appalto sarà aggiudicato con **procedura aperta** sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Committente a suo insindacabile giudizio si riserva il diritto di:

- Non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale.
- Procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua.
- Non procedere al raddoppio della fornitura.

ART. 34 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo massimo stimato della procedura per l'intera durata del contratto, è di € **346.060,00** (TRECENTOQUARANTASEIMILASESSANTA/00) oltre IVA, di cui:

PRESTAZIONE	IMPORTO APPALTO BASE	IMPORTO MASSIMO PROCEDURA (con opzione raddoppio fornitura)
FORNITURA PALA GOMMATA, COMPRENSIVA DELL'ESTENSIONE DELLA GARANZIA, DI CUI ALL'ART.38	€ 160.000,00	€ 320.000,00
SERVIZIO DI MANUTENZIONE, DI CUI ALL'ART.37	€ 13.000,00	€ 26.000,00
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (VEDI D.U.V.R.I. INIZIALE - ALLEGATO 1)	€ 60,00	€ 60,00
TOTALI	€ 173.060,00	€ 346.060,00

La Stazione Appaltante non ammetterà alla procedura di gara offerte di rialzo e quindi con prezzi superiori a quelli indicati a base d'asta.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di richiedere il raddoppio della fornitura di cui all'appalto base (comprensiva del servizio di manutenzione), nell'arco temporale massimo di n° 1 (uno) anno dalla data del primo affidamento.

Resta implicito che l'assunzione del servizio da parte dell'Aggiudicatario implica a sua volta che lo stesso sia a conoscenza di tutte le circostanze e le condizioni che possono influire sull'esecuzione e sui costi delle attività; pertanto l'Aggiudicatario non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio e per i conseguenti oneri sostenuti.

Nulla potranno pretendere gli operatori economici che sottoscriveranno il contratto per il mancato raggiungimento degli importi massimi di appalto, fatta eccezione per il pagamento delle forniture e

servizi effettivamente eseguite/i ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

ART. 35 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.95 co.2 e 97 co.3 del D.lgs. n.50/2016, con il seguente metodo:

- Per l'**offerta tecnica** saranno previsti **70 punti**.
- Per l'**offerta economica** saranno previsti **30 punti**.

ART. 35.1 - CRITERIO DI VALUTAZIONE PARTE TECNICA

L'offerente dovrà indicare nella "SCHEMA OFFERTA TECNICA" allegata al disciplinare di gara, i valori delle caratteristiche offerte ($V_{offerto}$), che concorreranno alla determinazione del punteggio della parte tecnica.

Il punteggio relativo alla parte tecnica sarà determinato in parte con formula "LINEARE" e in parte su base "TABELLARE".

Nella valutazione delle voci per le quali il punteggio è calcolato con la formula "LINEARE" viene attribuito il punteggio massimo (X_{max}) alla migliore offerta ammissibile, mentre il punteggio minimo pari a 0 (zero) viene attribuito alla peggiore offerta ammissibile.

Nelle voci per le quali la migliore offerta è al rialzo, il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente che ha offerto il valore di riferimento V_{max} indicato nella tabella sottostante.

Nelle voci per le quali la migliore offerta è al ribasso, il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente che ha offerto il valore di riferimento V_{min} indicato nella tabella sottostante.

Per ogni voce di valutazione, nella seguente tabella viene riportato:

- Il punteggio massimo attribuibile (X_{max}).
- L'unità di misura utilizzata.
- Il metodo di calcolo applicato per la determinazione del punteggio da attribuire ad ogni voce ($X_1, X_2, \dots$, ecc.).
- I valori minimi e massimi di riferimento (V_{min} V_{max}). Tali valori possono corrispondere alle eventuali soglie stabilite come requisiti minimi di partecipazione (vedi ART. 36.1) o in mancanza di queste, coincidere rispettivamente con i valori più bassi o più alti tra tutti quelli offerti dalle ditte partecipanti alla procedura di gara per la voce in oggetto.

N° VOCE	VOCE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE X_{max}	U.M.	METODO DI CALCOLO PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE	VALORI DI RIFERIMENTO	
					V_{min}	V_{max}
1	Altezza di scarico (A)	8	mm	$X_1 = X_{max} \frac{V_{offerto} - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$	4.500	Massimo offerto

N° VOCE	VOCE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE X_{max}	U.M.	METODO DI CALCOLO PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE	VALORI DI RIFERIMENTO	
					V_{min}	V_{max}
2	Distanza di scarico (B)	5	mm	$X_2 = X_{max} \frac{V_{offerto} - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$	Minimo offerto	Massimo offerto
3	Ingombro massimo in lunghezza (C)	5	mm	$X_3 = X_{max} \frac{V_{max} - V_{offerto}}{V_{max} - V_{min}}$	Minimo offerto	Massimo offerto
4	Ingombro massimo in larghezza (compreso benna)	5	mm	$X_4 = X_{max} \frac{V_{max} - V_{offerto}}{V_{max} - V_{min}}$	Massimo offerto	Massimo offerto
5	Angolo di sterzata massimo	8	°	$X_5 = X_{max} \frac{V_{offerto} - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$	Minimo offerto	Massimo offerto
6	Carico di ribaltamento alla massima articolazione (calcolati secondo ISO 14397-1) nella configurazione proposta	9	Kg	$X_6 = X_{max} \frac{V_{offerto} - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$	7.000	Massimo offerto
7	Rapporto: carico di ribaltamento alla massima sterzata/peso operativo, nella configurazione proposta	8	--	$X_7 = X_{max} \frac{V_{offerto} - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$	Minimo offerto	Massimo offerto
8	Livello di rumorosità in cabina secondo la normativa ISO 6396	5	dB (A)	$X_8 = X_{max} \frac{V_{max} - V_{offerto}}{V_{max} - V_{min}}$	Minimo offerto	Massimo offerto
9	Capacità nominale benna	4	mc	$X_9 = X_{max} \frac{V_{offerto} - V_{min}}{V_{max} - V_{min}}$	2,7	3,7
10	Cilindro/i idraulici ribaltamento benna	2	--	$X_{10} = 2 \rightarrow$ N°2 cilindri laterali $X_{10} = 0 \rightarrow$ N°1 cilindro centrale	--	--
11	Sistema di fermo meccanico (no fine corsa cilindro) al termine della rotazione della fase di ribaltamento/scarico della benna a protezione del/dei cilindri idraulici	2	--	$X_{11} = 2 \rightarrow$ Presente $X_{11} = 0 \rightarrow$ Non Presente	--	--
12	Sistema attacco rapido benna	3	--	$X_{12} = 2 \rightarrow$ Presente $X_{12} = 0 \rightarrow$ Non presente	--	--
13	Ingrassaggio automatico su snodi cilindri idraulici di ribaltamento benna	2	--	$X_{13} = 2 \rightarrow$ Presente $X_{13} = 0 \rightarrow$ Non presente	--	--

N° VOCE	VOCE DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE X_{max}	U.M.	METODO DI CALCOLO PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE	VALORI DI RIFERIMENTO	
					V_{min}	V_{max}
14	Sistema di pulizia automatica impianto di raffreddamento motore (es. ventola reversibile)	2	--	$X_{14} = 2 \rightarrow$ Presente $X_{14} = 0 \rightarrow$ Non presente	--	--
15	Sistema informatico di acquisizione e trasmissione automatica dati, per tutta la durata dell'appalto	2	--	$X_{15} = 2 \rightarrow$ Presente	--	--
				$X_{15} = 0 \rightarrow$ Non presente	--	--

La sommatoria dei punteggi massimi attribuiti a ciascuna voce di valutazione, coincide con il punteggio massimo attribuito per l'offerta tecnica pari a **70 punti**.

Il punteggio tecnico totale (X_t) sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti per le singole voci.

Per una completa comprensione delle voci di valutazione consultare gli ARTT. 36 e 37 "CARATTERISTICHE TECNICHE PALA GOMMATA" e "SERVIZIO DI MANUTENZIONE".

ART. 35.2 - CRITERIO DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

L'offerente dovrà indicare nella "SCHEDA OFFERTA ECONOMICA" allegata al disciplinare di gara, il ribasso unico percentuale offerto sugli importi stimati posti a base di appalto per la fornitura della pala gommata e per il servizio di manutenzione, di cui al precedente ART. 34.

Il punteggio relativo alla parte economica (X_e) sarà determinato per ogni concorrente secondo la seguente formula "LINEARE":

$$X_e = X_{max} \frac{P_{max} - P_{offerto}}{P_{max} - P_{min}}$$

Dove:

X_{max} = Punteggio massimo attribuibile = 30 (trenta) punti

P_{max} = Prezzo a base di appalto = € 173.000

P_{min} = Prezzo minimo stabilito (soglia minima) = € 120.000

$P_{offerto}$ = Prezzo offerto dal concorrente, risultante dalla somma degli importi posti a base d'appalto al netto del ribasso percentuale offerto.



ART. 35.3 - PUNTEGGIO TOTALE

Il punteggio totale $X(a)$ di ogni concorrente (a), sarà dato dalla somma del punteggio tecnico totale $Xt(a)$ e di quello economico $Xe(a)$.

$$X(a) = Xt(a) + Xe(a)$$

Ai fini del calcolo dei punteggi, si terrà conto fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore se uguale o maggiore di 5 ed all'unità inferiore se minore di 5.

TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE

ART. 36 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la fornitura di una **pala gommata nuova di fabbrica completa di benna ad alto ribaltamento** completa di estensione della garanzia a 48 mesi/4.000 ore, idonea alla movimentazione e caricamento sui mezzi di trasporto dei rifiuti differenziati (multi-materiale leggero, multi-materiale pesante, rifiuto organico, ecc.) da impiegare c/o la piattaforma di stoccaggio e trasferimento rifiuti differenziati di A.Am.P.S. ubicata in località Vallin dell'Aquila a Livorno, completa di dotazioni di sicurezza in conformità alle normative vigenti, avente caratteristiche tecniche minime indicate agli articoli seguenti.

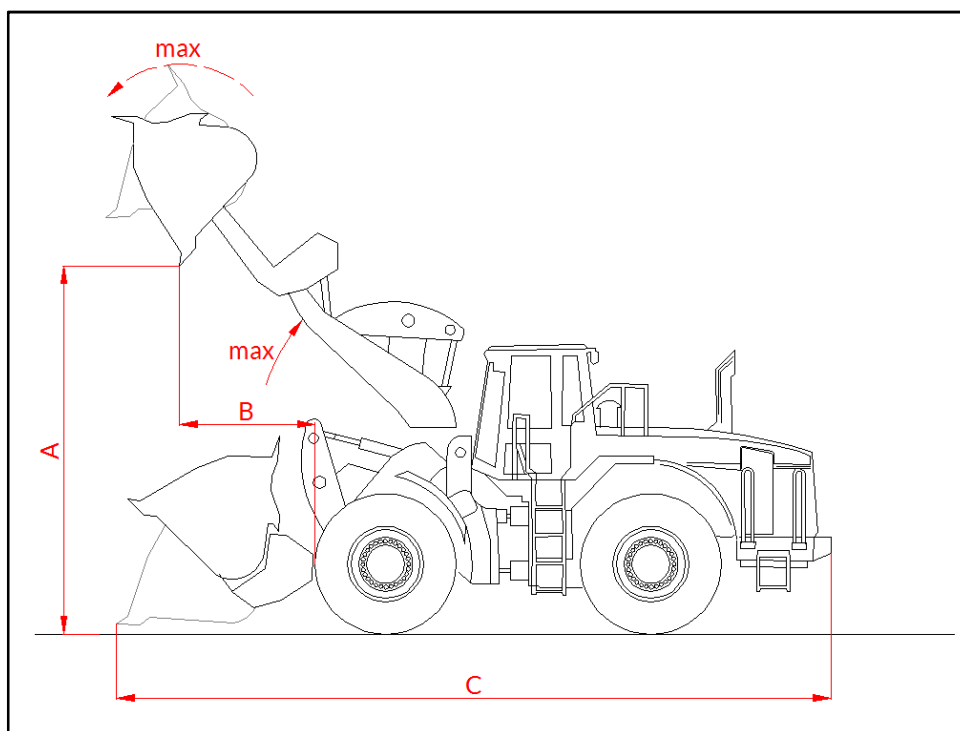
La macchina dovrà avere caratteristiche tecniche idonee ad operare su piazzali esterni pavimentati, a movimentare tutti i tipi di rifiuto e garantire il carico dello stesso sui mezzi di trasporto destinati alla circolazione stradale.

ART. 36.1 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA PALA GOMMATA

Di seguito sono indicate le caratteristiche tecniche minime richieste per la pala gommata oggetto della fornitura, pena l'esclusione dalla gara di appalto.

- (*) Altezza di carico "A" $\geq 4.500\text{mm}$ (vedi figura).
- (*) Carico di ribaltamento alla massima articolazione (calcolato secondo ISO 14397-1), nella configurazione proposta $\geq 7.000\text{Kg}$.
- (*) Allestimento con benna del tipo ad alto ribaltamento con lama, capacità nominale $2.7 \div 3,7 \text{ mc}$.
- (*) Sistema di ribaltamento benna realizzato con un cilindro centrale o in alternativa due cilindri laterali (non saranno accettati i due cilindri centrali).
- Peso specifico materiale da movimentare 1.000 Kg/mc .
- Motore idoneo al funzionamento in ambiente polveroso a basse emissioni conforme alla normativa Tier 4 Final/Stage IV.
- Cabina di guida del tipo chiuso, insonorizzata a sospensione elastica avente le seguenti caratteristiche:
 - Protezione dell'operatore in caso di ribaltamento (ROPS) conforme alle norme EN ISO 3471 / EN 474-1.
 - Protezione dell'operatore da oggetti cadenti (FOPS) conforme alle normative EN ISO 3449 / EN 474-1.
 - Sedile anatomico completamente regolabile, con braccioli regolabili e cinture di sicurezza riavvolgibili.

- Vetri antiriflettenti.
 - Lavavetri e tergicristalli anteriore.
 - Griglia anteriore di protezione operatore.
 - Impianto di climatizzazione/pressurizzazione.
 - Illuminazione interna.
 - Impianto Bluetooth.
 - Avvisatore acustico.
 - Specchietti retrovisori.
 - Tappetino pavimento.
 - Estintore.
 - Lampeggiante esterno a luce rotante.
- Fari di lavoro anteriori.
 - Avvisatore acustico retromarcia.
 - Monitor a colori per visualizzazione principali informazioni di funzionamento macchina e telecamera posteriore.
 - (*) Impianto di lubrificazione di tutte le parti in movimento del tipo centralizzato automatico.
 - Telecamera posteriore ad attivazione immediata con inserimento marcia indietro.
 - Sistema automatico di pesatura del carico.
 - Pneumatici rivestiti "Marangoni LISSE D2" con battistrada nuovo di fabbrica, liscio alto spessore o altra marca/modello con medesime caratteristiche.
 - Contrappesi di stabilizzazione carico standard di fabbrica (no contrappesi aggiuntivi).
- (*) **Elementi oggetto di valutazione con assegnazione di punteggio** utile ai fini dell'aggiudicazione, secondo le modalità illustrate all'ART 35.1.



ART. 36.2 – SICUREZZA, INQUINAMENTO E RUMORE

I dispositivi e più in generale tutte le parti facenti parte della fornitura oggetto dell'appalto, dovranno essere rispondenti a quanto previsto dalla normativa vigente sulla sicurezza a garanzia del personale dell'azienda e di terzi.

In generale la macchina dovrà essere costruita ed omologata secondo quanto previsto dalle normative vigenti sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Il macchinario dovrà essere certificato CE, secondo quanto previsto dalla direttiva macchine e dovrà essere corredato di tutti i dispositivi di sicurezza necessari per il corretto funzionamento.

In particolare l'offerente dovrà osservare le seguenti indicazioni:

- Gli allarmi dovranno essere segnalati in cabina con spie ed indicatori sonori di adeguato livello visivo/acustico;
- Il fornitore dovrà evidenziare, tramite idonei cartelli o etichette, tutti i potenziali pericoli del mezzo.
- Il mezzo dovrà essere pienamente conforme alle norme tecniche di riferimento.

In condizioni standard di funzionamento di servizio, le emissioni nell'ambiente circostante (gassose, reflue, acustiche ecc.) non dovranno superare i limiti imposti dalle vigenti normative in materia.

Le caratteristiche di cui sopra, unitamente alla caratteristiche tecniche di fornitura elencate agli articoli precedenti del presente capitolato, rappresentano lo standard minimo di ammissibilità alla procedura di gara, fermo restando che le ditte partecipanti possono proporre caratteristiche ulteriori e migliorative proprie del tipo e modello prodotto e/o commercializzato.

ART. 36.3 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DI FORNITURA

L'aggiudicatario della gara dovrà presentare unitamente alla fornitura della macchina, la seguente documentazione in lingua italiana, in formato elettronico e cartaceo, la seguente documentazione:

- Scheda tecnica sottoscritta dal costruttore nella quale devono essere individuate le caratteristiche tecniche principali della macchina: marca, modello e numero di matricola, le dimensioni di ingombro, le portate nelle varie condizioni di utilizzo, le masse, il numero di assi, il sistema di attiro al suolo, la velocità massima, il tipo di motorizzazione, ecc. .
- Manuale/i di uso e manutenzione, completo dell'elenco della descrizione e frequenza delle operazioni di manutenzione programmata previste dalla casa costruttrice, delle manovre di emergenza e degli schemi degli impianti.
- Catalogo parti di ricambio.
- Dichiarazione di Conformità CE

ART. 37 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE

L'appalto prevede che il fornitore dell'attrezzatura garantisca un Servizio di Manutenzione avente i seguenti requisiti:

- Durata contratto: 48 mesi o 4.000 ore decorrenti dalla data di messa in servizio.
- Luogo di lavoro: piattaforma stoccaggio rifiuti differenziati di Vallin dell'Aquila, via delle Sorgenti, Livorno.
- **Esecuzione di tutte le manutenzioni periodiche programmate previste dal manuale uso e manutenzione della casa costruttrice per la conservazione delle condizioni di garanzia.**
- Ripristino livelli liquidi, anche a seguito di segnalazioni fatte da parte del personale utilizzatore nell'ambito delle attività di controllo a suo carico, previste dal manuale uso e manutenzione della casa costruttrice.
- Sono considerati inclusi nel servizio:
 - Fornitura di tutti i materiali, ricambi, liquidi e grassi occorrenti.
 - Spese di trasporto materiali e ricambi.
 - Smaltimento ricambi.

- Smaltimento oli, liquidi e filtri.
- Spese di trasferta.
- Spese per ore di viaggio.
- Spese per manodopera lavoro.
- Spese per sopralluoghi tecnici.
- Eventuali analisi chimiche per verifica condizioni lubrificanti.
- Attrezzature da lavoro
- Pulizia area di lavoro
- Scarico dei materiali c/o il cantiere.
- Controllo modalità di impiego macchina del personale utilizzatore ed eventuale formazione sulla corretta conduzione e manutenzione.

Sono da considerarsi non comprese nel Servizio di Manutenzione le attività di controllo eventualmente previste a carico dell'utilizzatore dal manuale uso e manutenzione e l'usura dei pneumatici.

La presenza di un eventuale sistema di acquisizione e trasmissione automatica giornaliera dati, che consenta una gestione più efficiente della macchina, dei guasti e delle manutenzioni, avente le seguenti caratteristiche:

- Acquisizione dati di localizzazione macchina.
- Acquisizione tempi di utilizzo.
- Acquisizione delle principali parametri di funzionamento.
- Acquisizione delle principali anomalie di funzionamento.
- Possibilità di visualizzazione dati mediante browser web da parte dell'utilizzatore.

sarà considerata elemento migliorativo del Servizio di Manutenzione e **sarà pertanto oggetto di valutazione con assegnazione di punteggio** utile ai fini dell'aggiudicazione, secondo le modalità illustrate all'ART. 35.1.

ART. 38 – GARANZIA

Il fornitore si impegna a fornire la macchina nuova di fabbrica e provvista di **garanzia estesa a 48 mesi o 4.000 ore di lavoro** decorrenti dalla data di messa in servizio, contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento (ex. art. 1512 c.c.)

La garanzia dovrà per tutta la durata di validità essere totale, su qualsiasi parte della macchina, attrezzature e accessori, comprensiva di ricambi, manodopera ed eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro.

Durante il periodo di garanzia deve essere assicurato, gratuitamente, mediante tecnici specializzati e centri di assistenza autorizzati dal costruttore, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento del prodotto fornito nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione dell'intero automezzo.

Nel caso in cui la garanzia non copra eventuali malfunzionamenti sarà cura del fornitore dimostrare l'origine dell'evento ai fini della non applicabilità della garanzia.

ART. 39 - ISTRUZIONE DEL PERSONALE

È obbligo della Ditta Aggiudicataria provvedere, a proprie cure e spese e con personale professionalmente qualificato, a svolgere attività di formazione e addestramento del personale della Stazione Appaltante, fornendo le opportune istruzioni teoriche e pratiche, necessarie alla buona conduzione, esercizio e manutenzione della fornitura oggetto del presente appalto.

Detta attività di formazione sarà svolta entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna del mezzo presso l'impianto di stoccaggio dei rifiuti differenziati di Vallin dell'Aquila a Livorno, nelle modalità e tempistiche concordate con A.AM.P.S. S.p.a..

ART. 40 - COLLAUDO DI FORNITURA

Il collaudo finale di accettazione della fornitura sarà effettuato dopo la messa in servizio della macchina, l'effettuazione dei corsi di istruzione per il personale, la verifica delle caratteristiche dimensionali e funzionali della macchina fornita con quelle dichiarate in fase di offerta e dopo un periodo di regolare utilizzo pari ad almeno 30 giorni lavorativi consecutivi.

Detto periodo si protrarrà ulteriormente nel caso che si verificassero guasti (non dovuti ad incuria del personale o ad incidenti vari) di una certa rilevanza, che determinino un fermo macchina uguale o superiore a 3 giorni lavorativi.

Il superamento della fase di collaudo con esito positivo è condizione necessaria per dichiarare conclusa la fornitura.

Qualora la fase di collaudo non venga superata con esito positivo, la Stazione Appaltante ha la facoltà di:

- Rinviare al fornitore la macchina, che dovrà essere ripresentata, dopo aver apportato le opportune modifiche o migliorie, entro il termine tassativo di 1 mese per essere nuovamente sottoposto alla prova di collaudo (le spese di trasporto del mezzo sono a completo carico dell'Appaltatore).
- Restituire al fornitore la macchina addebitando allo stesso tutti gli oneri nonché i danni che la Stazione Appaltante avrà subito.

ART. 41 - DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA

Le imprese concorrenti, pena l'esclusione dalla procedura di gara, dovranno inviare nelle modalità indicate dai documenti di gara:

- La "SCHEDA OFFERTA TECNICA" e la "SCHEDA OFFERTA ECONOMICA" allegate al disciplinare di gara, debitamente compilate in tutte le sue parti;
- Documentazione generale aggiuntiva (brochure, schede tecniche, ecc.) riferita alla



macchina offerta.

ART. 42 - ELENCO ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato Speciale d'appalto i seguenti allegati:

- D.U.V.R.I. INIZIALE
- DIS e schede di rischio relative.